



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, e, in particolare, l’articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alla: *a)* promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; *b)* il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; *c)* la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Vista la Comunicazione della Commissione recante gli “Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04) e, in particolare, i punti da 29 a 45 concernenti il “test dell’operatore in un’economia di mercato”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2015 con il quale è attribuita, al fine di sostenere la realizzazione di investimenti nel capitale di rischio di imprese con elevato potenziale di sviluppo, una quota delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, pari a euro 50.000.000, alla sezione del medesimo Fondo relativa alla finalità di cui all’articolo 23, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 83 del 2012, destinata alla concessione di un finanziamento all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia che la medesima Agenzia impiega, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, per istituire un apposito fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso, riservato a investitori



istituzionali, gestito da Strategia Italia S.p.A. SGR, società di gestione del risparmio interamente controllata dalla predetta Agenzia;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del suddetto decreto ministeriale 29 gennaio 2015, che prevede che, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sono definite le modalità e i termini di trasferimento e restituzione da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, la misura delle commissioni riconosciute a Strategia Italia S.p.A. SGR, nonché i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo degli interventi del Fondo,

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
- b) “*Agenzia*”: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia;
- c) “*SGR*”: Strategia Italia S.p.A. SGR;
- d) “*Fondo per la crescita sostenibile*”: il fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- e) “*Decreto 29 gennaio 2015*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2015;
- f) “*Fondo*”: il fondo comune di investimento di cui all'articolo 1 del *decreto*, istituito e gestito dalla *SGR*;
- g) “*Investitore privato indipendente*”: investitore privato che non è socio dell'impresa ammissibile in cui investe e che, a seguito dell'investimento, a prescindere dall'assetto proprietario, sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla medesima società;
- h) “*Risultato finale della gestione del fondo*”: il risultato finale conseguito dalla gestione del *fondo*, dato dalla differenza tra l'ammontare dell'attivo netto liquidato, comprensivo di eventuali rimborsi effettuati nel corso della durata del *fondo* e l'ammontare del *fondo* inizialmente sottoscritto e versato.

Art. 2.

(Finalità e ambito di applicazione)



1. Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del *decreto 29 gennaio 2015*, definisce le modalità e i termini di trasferimento e restituzione delle risorse del *Fondo per la crescita sostenibile*, la misura delle commissioni riconosciute alla *SGR*, nonché i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo degli interventi del *fondo*.

Art. 3.

(Regolamento del fondo)

1. L'*Agenzia*, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, trasmette al *Ministero* lo schema di regolamento del *fondo*, predisposto dalla *SGR* in conformità con quanto stabilito dal *decreto 29 gennaio 2015* e dal presente decreto. Lo schema di regolamento può prevedere che le quote del *fondo* possano essere sottoscritte, oltre che dall'*Agenzia*, anche da investitori istituzionali individuati attraverso una procedura aperta e trasparente, fermo restando che il *fondo* effettua gli investimenti nelle imprese target unitamente a *investitori privati indipendenti*, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 2 del *decreto 29 gennaio 2015*.

2. Il *Ministero*, entro 20 giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, valutata la conformità dello schema di regolamento alle previsioni contenute nei decreti di cui al comma 1, comunica all'*Agenzia* il proprio nulla osta all'invio alla Banca d'Italia del regolamento del *fondo* approvato dai competenti organi della *SGR*.

3. L'*Agenzia* comunica tempestivamente al *Ministero* l'avvenuto invio del regolamento del *fondo* alla Banca d'Italia, allegando copia del medesimo regolamento.

Art. 4.

(Modalità e termini di trasferimento delle risorse al fondo di investimento)

1. Successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'*Agenzia* richiede al *Ministero* l'erogazione del finanziamento a valere sul *Fondo per la crescita sostenibile* di cui all'articolo 1, comma 1, del *decreto 29 gennaio 2015*. L'importo del finanziamento è versato dal *Ministero*, entro 10 giorni dalla richiesta dell'*Agenzia*, su un apposito conto corrente bancario fruttifero intestato alla medesima *Agenzia*.

2. L'*Agenzia* procede alla sottoscrizione delle quote del *fondo*, con le modalità previste dal regolamento del *fondo*, dando tempestiva comunicazione al *Ministero* dell'avvenuta sottoscrizione.

3. Il conto corrente di cui al comma 1 è aperto presso primaria banca, individuata dall'*Agenzia* mediante selezione comparativa idonea a garantire le migliori condizioni di remuneratività. Gli interessi maturati, tempo per tempo, sulle somme giacenti sul predetto conto corrente sono interamente riconosciuti in favore del *Ministero*.

4. Le risorse trasferite dal *Ministero* sul conto corrente di cui al comma 1 sono utilizzate dall'*Agenzia* esclusivamente per versare le quote del *fondo* da essa sottoscritte. Il versamento delle quote avviene in funzione dei richiami operati dalla *SGR* connessi ai fabbisogni del *fondo*, relativamente a:



- a) deliberazione, da parte dei competenti organi della *SGR*, degli investimenti nelle imprese target di cui all'articolo 3 del *decreto 29 gennaio 2015*;
- b) liquidazione alla *SGR*, per la quota di propria pertinenza, della commissione annua di gestione di cui all'articolo 5, comma 1;
- c) pagamento degli altri oneri a carico del *fondo* individuati dal regolamento del *fondo*.

Art. 5.
(Commissioni)

1. La misura della commissione annua di gestione di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del *decreto 29 gennaio 2015* è pari al 2% (due per cento).

2. La commissione di gestione di cui al comma 1 è applicata, per i primi tre anni a decorrere dalla data dell'unico "closing" del *fondo*, ovvero, in caso di più closing, dal primo closing, al valore nominale del capitale sottoscritto dai partecipanti al *fondo*. A decorrere dal quarto anno dalla data dell'unico "closing" del *fondo*, ovvero, in caso di più closing, dal primo closing, la stessa misura della commissione di gestione è applicata al valore complessivo netto del patrimonio del *fondo* (Net Asset Value), come risultante dall'ultimo rendiconto annuale, al netto delle quote sottoscritte e non ancora richiamate, delle plusvalenze non realizzate e della liquidità presente nel *fondo*.

3. La misura della commissione di performance di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del *decreto 29 gennaio 2015* è pari al 10% (dieci per cento) ed è applicata alla parte del *risultato finale della gestione del fondo* eccedente il rendimento minimo del 4% (quattro per cento) annuo composto applicato all'ammontare versato del patrimonio del *fondo*, al netto delle commissioni di sovrapprezzo e tenendo conto delle effettive date dei versamenti effettuati e degli eventuali rimborsi già ricevuti dai partecipanti.

Art. 6.
(Monitoraggio e controllo)

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno di durata del fondo, l'*Agenzia* trasmette al *Ministero* una dettagliata relazione che illustra:

- a) l'attività svolta dalla *SGR* nell'anno di riferimento;
- b) il numero degli investimenti effettuati dal *fondo* e l'ammontare investito;
- c) le caratteristiche e i principali dati delle imprese oggetto di investimento;
- d) l'andamento generale della gestione del *fondo*.

Art. 7.
(Modalità e termini di restituzione delle risorse al Ministero)

1. Entro 30 giorni dalla data di liquidazione del *fondo*, l'*Agenzia* restituisce al *Ministero*, in un'unica soluzione, il finanziamento di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 1, del *decreto 29 gennaio 2015* per l'importo corrispondente alla ripartizione tra i partecipanti e la *SGR* dei proventi e



del risultato netto della gestione derivanti dallo smobilizzo degli investimenti, unitamente agli interessi maturati sul conto corrente di cui all'articolo 4, comma 1.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dall'*Agenzia* all'Entrata dello Stato e sarà oggetto di successiva richiesta di riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base del bilancio di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle esigenze di attuazione degli interventi previsti dal *Fondo crescita sostenibile*.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.